



**APS FILARMONICA
"GIUSEPPE VERDI"
DI LAVARIANO**

Piazza San Paolino, 16 – 33050 Lavariano (UD)

Codice fiscale 80020540300

Partita IVA 02696130307

E-mail: info@bandalavariano.it

www.bandalavariano.it

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE " APS FILARMONICA GIUSEPPE VERDI DI LAVARIANO "**

Il giorno, 21 settembre 2022, alle ore 20:30, presso la sede sociale in Piazza San Paolino 16 a Lavariano (UD), si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei soci dell'associazione "APS Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifiche all'art.20 dello Statuto associativo, come da indicazioni della Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, (comunicazione via PEC del 12/09/2022).

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Claudio Tonini e quale Segretario il sig. Ivano Signor.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegandone motivazioni e significato.

Dopo discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare la modifica statutaria all'art.20 punto G illustrata dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

REGISTRATO a UDINE il 11 OTT, 2022
AL N° 4248 SERIE 3 - PRIVATI M.A.
Liquidati Euro ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore R. FUNZIONARIO
Provinciale, Paolo De Luca Marco Bernardini



Allegato "A" al verbale dell'Assemblea Ordinaria dell' 21/09/2022

Associazione di Promozione Sociale

APS FILARMONICA GIUSEPPE VERDI DI LAVARIANO

STATUTO

Capo 1° - Costituzione – finalità – scopi – patrimonio

Art. 1 – Con l'approvazione del presente Statuto vengono abrogati e soppressi integralmente tutti gli statuti interni fino ad ora in vigore.

Art. 2 – E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "APS Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano" con sede in Mortegliano, fraz. Lavariano (UD), Piazza San Paolino n. 16 e con durata illimitata. L'eventuale futura modifica della sede sociale non costituisce modifica statutaria.

Art. 3 – L'Associazione non persegue fini di lucro, né politici. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci:

- l'educazione, la formazione, l'istruzione e la divulgazione della cultura musicale, lo studio e l'esercizio dell'arte musicale attraverso l'Associazione Stessa ed i corsi di insegnamento musicale dedicati, la Scuola di Musica, i seminari e gli stage di studio e perfezionamento;

- la collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'apprendimento della musica e la diffusione della pratica musicale fra i giovani quale elemento specifico dello sviluppo integrale della personalità;

- la promozione e la diffusione della cultura musicale bandistica (corale o altro)

nell'ambito di festività civili e religiose;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e musicali di interesse sociale, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, quali mostre, pubblicazioni editoriali, concorsi, festival, raduni, concerti;
- l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, attività ed iniziative idonee ad attuare i propri fini statutari.

L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4 – Le attività di interesse generali dell'Associazione fanno riferimento all'articolo 5, 1° comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per le lettere:

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della

nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Art. 5 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;

· ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Capo 2° - Patrimonio, entrate ed uscite

Art. 6 – Il patrimonio dell'Associazione, come elencato nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo, è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'Associazione, da donazioni, da lasciti e da

contributi di enti pubblici o privati.

Art. 7 - L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni o lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da servizi prestati a terzi, incassi derivanti dalle manifestazioni svolte.

Art. 8 - Le uscite sono costituite da tutte le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 9 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo approverà il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Capo 3° - Soci – quote associative – oblazioni

Art. 10 – Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.32 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività attraverso la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La richiesta di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta e deve contenere i dati anagrafici completi e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori,

coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione di ammissione viene annotata nel libro dei soci. La deliberazione del *Consiglio Direttivo* che rigetta eventuali richieste di ammissione deve essere comunicata per iscritto agli interessati entro 60 giorni.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate ed autorizzate e di prendere atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

I soci hanno diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 30 giorni, ne consentirà l'esame personale presso la sede Sociale, con facoltà di farne delle copie.

Tutti i soci hanno diritto di voto. Per i soci minorenni il relativo esercizio deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni, di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

E' prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11 – La qualità di socio si perde per morte, dimissioni o esclusione. Le

dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta.

Art. 12 - L'esclusione dall'Associazione è deliberata con motivazione dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci. L'esclusione può essere proposta qualora il socio:

- a) contravvenga gravemente alle disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento interno, nelle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) danneggi materialmente o moralmente l'Associazione;
- c) mantenga una condotta che costituisce ostacolo al buon andamento della vita sociale.

Il socio escluso può presentare ricorso avverso alla delibera entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione.

Capo 4° - Organi sociali

Art. 13 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 14 – Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto, *attivo e passivo*, i soci ordinari e sostenitori regolarmente iscritti nel libro soci che alla data di svolgimento della stessa sono in regola con la quota annuale associativa.

L'Assemblea dei Soci è convocata su iniziativa del Presidente o qualora venga richiesto da almeno un terzo dei soci. Ciascun socio ha un voto. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di *tre* soci. Le deliberazioni prese in Assemblea sono vincolanti per tutti i soci compresi anche quelli non intervenuti.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede sociale e/o attraverso mezzi telematici e/o a mezzo lettera inviata a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data fissata.

Art. 15 – L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare i bilanci annuale di previsione e consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento interno sul funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore

Art. 16 – L'Assemblea Ordinaria che delibera a maggioranza di voti in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti e rappresentati più

della metà dei soci aventi diritto di voto. Non raggiungendo il numero legale

in prima convocazione, le deliberazioni in seconda convocazione sono valide a

maggioranza di voti con qualsiasi numero di soci presenti e rappresentati.

Per deliberare sull'esclusione dei soci occorre, in prima e seconda

convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto

favorevole della maggioranza.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre, in prima e seconda

convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto

favorevole della maggioranza.

Per la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione occorre, in prima e seconda convocazione la presenza di

almeno tre quarti degli associati.

Art. 17- L'Assemblea delibera con votazioni effettuate per alzata di mano.

L'elezione delle cariche sociali e le deliberazioni relative all'esclusione di soci

vengono effettuate con voto segreto. In tal caso il Presidente provvede alla

nomina di due scrutatori. Il Verbale dell'Assemblea dei Soci viene esposto per

i trenta giorni successivi sull'albo dell'Associazione presso la sede sociale.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 membri e viene eletto

dall'Assemblea. Vengono eletti consiglieri i soci che hanno espresso la propria

candidatura e che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti

viene eletto il socio anagraficamente più anziano. Il Consiglio Direttivo rimane

in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di

cessazione della carica di un consigliere, si provvede alla relativa sostituzione

facendo ricorso al primo candidato alla carica di consigliere risultato non

eletto. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla

scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 5 consiglieri. Il Consiglio può deliberare quando sono presenti più della metà dei consiglieri e le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Cassiere.

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo, oltre alle funzioni di ordinaria amministrazione:

- a) promuove l'attività dell'Associazione;
- b) delibera sull'ammissione dei soci;
- c) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e del regolamento;
- d) nomina il personale insegnante della Scuola di Musica determinando le attribuzioni ed i compensi;
- e) delibera i programmi musicali sentito il parere del Maestro;
- f) *fissa l'importo della quota associativa annuale;*
- g) predispone il bilancio annuale consuntivo e previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) delibera un regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- i) propone modifiche statutarie;
- l) sceglie il Maestro, il Vice Maestro, il Direttore Artistico ed il Coordinatore della Scuola di Musica.

Art. 21 – Il Presidente, oltre alle attribuzioni che gli sono proprie per l'incarico che riveste, rappresenta legalmente l'Associazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni

volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. In caso di impegno o assenza di egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 22 – Il Segretario ha il compito di:

- a) redigere i verbali delle sedute di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la corrispondenza e la conservazione dei documenti dell'Associazione;
- c) compilare il bilancio annuale di previsione ed il bilancio annuale consuntivo, provvedere ai servizi amministrativi e alla tenuta dei relativi registri;
- d) compilare e aggiornare il Libro Soci.

Art. 23 – Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero

le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24– I componenti del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, svolgono la propria funzione a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese, autorizzate e sostenute nell'espletamento della loro carica.

Art. 25 – Nessun compenso è liquidabile ai soci; le prestazioni degli associati sono gratuite e volontarie.

Art. 26- E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

All'Associazione è altresì fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto.

Capo 5° - Scioglimento

Art. 27 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa disposizione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore scelti dall'Assemblea.

Art. 28 – Alla liquidazione provvederanno tre liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 29 – Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e dal Codice Civile.

Il Presidente

Il Segretario

Tonini Claudio

Signor Ivano

